



COMUNE DI SANDRIGO

PROVINCIA DI VICENZA

Deliberazione originale della Giunta Comunale

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
STIVAN GIULIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE
ANDREATTA NADIA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. Reg. Cron. 698 copia
della presente Deliberazione e' in
pubblicazione all'Albo on-line di
questo Comune per 15 giorni
consecutivi dal 04-06-2012
al 19-06-2012

IL MESSO COMUNALE

CONSEGNATO AI CAPIGRUPPO IL

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art. 134 comma 3 D.Lgs. 267/2000)

Si certifica che la suesesa
Deliberazione, non soggetta al
controllo preventivo di legittimità,
e' stata pubblicata nelle forme di
legge all'Albo on-line del
Comune senza riportare nei
primi dieci giorni di pubblicazione
denunce di illegittimità, per cui la
stessa **e' divenuta esecutiva** ai
sensi del 3° comma dell'art. 134
della D.Lgs. 267/2000.

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
ANDREATTA NADIA

N. **61Reg.**

**Oggetto: DETERMINAZIONE DELL'INDENNITA' DI
FUNZIONE DEL SINDACO, VICE-SINDACO ED
ASSESSORI.**

L'anno **duemiladodici**, il giorno **ventotto** del mese di **maggio**,
nella sala delle adunanze del Comune suddetto, la Giunta
Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

STIVAN GIULIANO	SINDACO	Presente
RIGONI GIOVANNI	VICE SINDACO	Presente
CADORE DAVIDE	ASSESSORE	Presente
FARESIN FRANCESCA	ASSESSORE	Presente
ROSSATO FRANCESCO	ASSESSORE ESTERNO	Presente

Assume la presidenza **STIVAN GIULIANO** nella sua qualità di
SINDACO.

con la partecipazione del Segretario Comunale, Dr.ssa
ANDREATTA NADIA

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, e dato
atto che è stata osservata la procedura di cui agli artt. 49 comma
1° e 151 comma 4 del dlgs n. 267/2000, dichiara aperta la
riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra
indicato.

Oggetto: DETERMINAZIONE DELL'INDENNITA' DI FUNZIONE DEL SINDACO, VICE-SINDACO ED ASSESSORI.

PREMESSO che:

- l'art. 82 del D. Lgs. 267/2000 disciplina la corresponsione delle indennità di funzione al Sindaco, ai componenti dell'organo esecutivo nonché ai Consiglieri Comunali il diritto di percepire un gettone di presenza per la partecipazione ai Consigli Comunali ed alle Commissioni;
- la determinazione di tale importo è stabilita dal Decreto dal Ministero dell'Interno di concerto con il Ministro del Tesoro N. 119/2000, avente ad oggetto "Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli Amministratori locali, ecc;". In particolare per i Comuni rientranti nella fascia demografica da 5.001 a 10.000 abitanti la misura mensile di tale indennità è stata fissata in € 2.788,87;
- l'indennità di funzione è dimezzata per gli Amministratori che svolgono attività di lavoro dipendente e che non abbiano richiesto l'aspettativa, mentre agli Amministratori che svolgono l'attività di lavoro autonomo l'indennità viene riconosciuta e corrisposta nella misura intera;
- gli Amministratori che percepiscono l'indennità di funzione non hanno diritto a percepire alcun gettone di presenza per la partecipazione alle sedute degli organi collegiali e delle commissioni costituenti emanazione degli organi stessi;
- relativamente agli assessori, l'art. 4 del D.M. succitato prevede, per la fascia demografica di Sandrigo le seguenti indennità:
 - comma 3: *al Vice-Sindaco un'indennità di funzione mensile pari al 50% di quella prevista per il Sindaco*;
 - comma 8: *agli Assessori un'indennità di funzione pari al 45% di quella prevista per il Sindaco*;
- le misure indicate dal Decreto Min. succitato costituiscono un punto di riferimento, ma non un vincolo, essendo riaffermata l'autonomia decisionale dei singoli Enti, all'art. 11 chiarisce, infatti, che: *"gli importi delle indennità e dei gettoni di presenza..... possono essere aumentati o diminuiti"* ed ancora che tali variazioni possono *"anche determinare una differenziazione nei rapporti percentuali previsti per categorie di amministratori vale a dire modificare, in aumento e in diminuzione, la misura delle indennità, " salva l'equiparazione del trattamento all'interno di ciascuna categoria di amministratori"*.

PRESO ATTO che gli importi corrisposti nella precedente Amministrazione erano così definiti:

- € 1.363,45 lorde mensili al Sindaco
- € 613,55 lorde mensili al Vice Sindaco a seguito rinuncia della maggiorazione percentuale prevista per il Vice-Sindaco
- € 613,55 lorde agli Assessori Comunali;

CHE la normativa e gli orientamenti succedutisi nel tempo sono stati i seguenti:

- L. **23/12/2005 n. 266 (Finanziaria 2006) art. 1 comma 54 lett. a)** la quale ha disposto che "...per esigenze di coordinamento della finanza pubblica, sono rideterminati in riduzione nella misura del 10% rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 gli indicati emolumenti";
Su questa norma si affermò l'indirizzo prevalente della Corte dei Conti che sosteneva che detta norma andava applicata solo con riferimento all'esercizio

finanziario dell'anno 2006, ritenendosi abrogata dall'art. 2 comma 25 della l. 24.12.2007 n. 244 e dall'art. 61, comma 1° del D.L. 25.7.2008 n. 112 (vedi delibera Corte Conti Sez. Autonomie n. 6 del 2010; delibera Sez. Controllo per la Lombardia n. 418 del 2010)

- **D.L. 25.6.2008, n. 112 convertito nella L. 6.8.2008 n. 133 (finanziaria estiva) – art. 61 comma 10:** stabilisce che a decorrere dal 1.1.2009 le indennità sono rideterminate con una riduzione del 30% per gli EE.LL. che nell'anno precedente non abbiano rispettato il patto di stabilità. Inoltre sino al 2011 viene sospesa la possibilità di incremento con D.M. originariamente prevista dall'art. 82 comma 10 del TUEL;
- **D.L. 31.5.2010, n. 78 convertito nella L. 30.7.2010, n. 122:** questa disposizione in merito alle indennità si accavalla alle altre disposizioni precedenti, contribuendo a rendere ulteriormente confusi gli ambiti di applicazione. La norma incide in due articoli:
 - a) **Art. 5 comma 7** : richiamando l'art. 82 comma 8 del Tuel rinvia ad un Decreto del Ministero dell'Interno, da adottarsi entro 120 gg. (non ancora emanato) per la determinazione degli importi relativi all'indennità degli Amministratori stabilendo le riduzioni percentuali da un minimo del 3% ad un massimo del 10%;
 - b) **Art. 6 comma 3:** stabilisce che a decorrere dall'1.1.2011 le indennità, i compensied altre utilità corrisposte dalla P.A....sono automaticamente ridotte del 10% rispetto agli importi risultanti al 30.4.2010...;

RITENUTO di riportare il seguente aggiornamento interpretativo sulla corretta applicabilità delle norme succitate nei confronti degli Amministratori degli EE.LL., a seguito di recenti interpretazioni della Corte dei Conti anche modificative di posizioni precedenti, come di seguito sintetizzato:

- 1) E' attualmente vigente ed applicabile l'art. 1 comma 54 della legge 266 del 23.12.2005 che ha disposto la riduzione del 10% dei compensi rispetto a quanto percepito alla data del 30.9.2005. Produce effetto immediato e duraturo, non limitato all'esercizio 2006, ma anche agli anni successivi (Corte dei Conti Sez. Riunite in sede di controllo n.1 del 12.1.2012) con ciò innovando rispetto alle interpretazioni prevalenti precedenti;
- 2) E' applicabile agli EE.LL. l'art. 5 comma 7 e non l'art. 6 comma 3 del D.L. 31.5.2010, n. 78 convertito nella legge 30.7.2010, n. 122 in quanto il primo costituisce "norma speciale" per gli EE.LL., rispetto alla disciplina "generale" enunciata all'art. 6 comma 3 e, di conseguenza, è da ritenersi l'unica normativa applicabile agli EE.LL. (Corte Conti Toscana, Sez. Reg. Controllo – Del. N. 25 del 6.4.2011). Pertanto per la concreta applicazione dell'art. 5 comma 7 è necessario attendere l'emanazione del previsto Decreto Ministeriale (Corte Conti Sez. Riunite in sede di controllo n.1 del 12.1.2012);

DATO ATTO che a seguito del rinnovo amministrativo avvenuto con le consultazioni elettorali del 6 e 7 maggio 2012, il Sindaco con decreto n. 5 del 17/05/2012 - Reg. Gen. 13, ha nominato i componenti della Nuova Giunta Comunale, tra cui il Vice Sindaco e che per le diverse situazioni presenti tra gli amministratori occorre ora definire l'indennità di funzione spettante ad ognuno di essi;

VERIFICATO che il Comune di Sandrigo:

- ha una popolazione al 31.12.2011 pari ad abitanti 8.621;
- non versa in condizioni di dissesto finanziario;
- ha rispettato gli obiettivi programmatici previsti dalla normativa vigente sul patto di stabilità interno riferiti agli anni precedenti;

VERIFICATO altresì che relativamente ad eventuali obblighi di astensione nella votazione da parte degli Amministratori interessati, la Circolare attuativa del Ministero dell'Interno n.

15.900 del 06.06.2000 chiarisce: "...si ritiene, sulla base del prevalente orientamento dottrinario e giurisprudenziale formatosi in ordine alla precedente normativa, che la votazione sulla corresponsione dell' indennità a carico non configuri gli estremi dell'astensione, sia perché le indennità vengono deliberate facendo riferimento astrattamente alla carica e non alla persona titolare della carica stessa, sia perché le cariche elettive presso gli enti locali costituiscono "munera pubblica" e, come tali, implicano più doveri che diritti e l'interesse al loro esercizio riguarda la pubblica utilità e non quella dei singoli.....";

PRESO ATTO che l'indennità di funzione spettante al Sindaco e agli assessori Rossato Francesco e Cadore Davide, quali lavoratori dipendenti fra i componenti della Giunta, deve essere dimezzata in quanto gli stessi non si sono avvalsi della possibilità di chiedere aspettativa non retribuita al proprio datore di lavoro, giuste comunicazioni acquisite in atti;

RITENUTO, su conferma del Sindaco, di mantenere gli importi nella misura ridotta dell'indennità di funzione, spettante per legge agli Amministratori Comunali, come corrisposti nella precedente Amministrazione in un'ottica di razionalizzazione delle spese ed al fine di orientare le risorse disponibili secondo le linee del programma di mandato, con l'applicazione della riduzione del 10% disposta dalla L. 23/12/2005 n. 266 (Finanziaria 2006) art. 1 comma 54 lett. a) i cui effetti sono immediati e non limitati all'anno 2006 ma anche agli anni successivi, come più sopra meglio specificato;

VISTO il D. Lgs. 267 del 18.08.2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO l'art. 48 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;

RITENUTA la propria competenza a provvedere in materia di indennità del Sindaco e Assessori, secondo quanto disposto dall'art. 82, comma 11° del D.Lgs. n. 267/2000;

PROPONE

1. di determinare, per i motivi espressi in premessa, le indennità di funzione mensili degli Amministratori nelle misure indicate nel prospetto seguente con l'applicazione dell'art. 1 comma 54 lett. a) della L. 23/12/2005 n. 266 (Finanziaria 2006):

AMMINISTRATORE	COGNOME E NOME	IMPORTO MENSILE	NOTE
SINDACO	Stivan Giuliano	€ 613,55	Riduzione del 50% in quanto lavoratore dipendente non in aspettativa
Vice-Sindaco	Rigoni Giovanni	€ 613,55	
Assessore	Cadore Davide	€ 276,09	Riduzione del 50% in quanto lavoratore dipendente non in aspettativa
Assessore	Faresin Francesca	€ 552,19	
Assessore	Rossato	€ 276,09	Riduzione del 50%

	Francesco		in quanto lavoratore dipendente non in aspettativa
--	-----------	--	----------------------------------------------------

2. di dare atto che le suddette indennità devono intendersi effettive relativamente al Sindaco sin dalla data del 08 maggio 2012 e relativamente al Vice Sindaco e agli Assessori sin dalla data del 17 maggio 2012;

3. di corrispondere al Sindaco in carica, a fine mandato, una somma pari ad una indennità mensile spettante per 12 mesi di mandato, proporzionalmente ridotta per periodi inferiori all'anno;

4. di demandare al Responsabile del Servizio Personale tutti gli adempimenti conseguenti all'adozione della presente deliberazione;

5. di dare atto che le somme così determinate al precedente punto 1 trovano copertura finanziaria ai capitoli di competenza del bilancio di previsione anno 2012 e seguenti.

-di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000.

<p align="center">PARERI EX ART. 49 comma 1 , dlgs 267/2000 IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE</p>

Il Responsabile del Servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

DATA _____

Il responsabile del servizio



Il Responsabile del Servizio Ragioneria esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile

Attesta altresì che è stato assunto l'impegno di spesa al Cap. _____

DATA _____

Il Ragioniere
Frigo dr.ssa Beatrice Lucia

Oggetto: DETERMINAZIONE DELL'INDENNITA' DI FUNZIONE DEL SINDACO, VICE-SINDACO ED ASSESSORI.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di delibera predisposta dal Responsabile del Servizio e presentata per l'approvazione dall'Assessore competente;

Visto il parere di cui all'art. 49 comma 1 del d.lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi palesi favorevoli il cui esito è stato riconosciuto e proclamato dal Presidente;

DELIBERA

1. di determinare, per i motivi espressi in premessa, le indennità di funzione mensili degli Amministratori nelle misure indicate nel prospetto seguente con l'applicazione dell'art. 1 comma 54 lett. a) della L. 23/12/2005 n. 266 (Finanziaria 2006):

AMMINISTRATORE	COGNOME E NOME	IMPORTO MENSILE	NOTE
SINDACO	Stivan Giuliano	€ 613,55	Riduzione del 50% in quanto lavoratore dipendente non in aspettativa
Vice-Sindaco	Rigoni Giovanni	€ 613,55	
Assessore	Cadore Davide	€ 276,09	Riduzione del 50% in quanto lavoratore dipendente non in aspettativa
Assessore	Faresin Francesca	€ 552,19	
Assessore	Rossato Francesco	€ 276,09	Riduzione del 50% in quanto lavoratore dipendente non in aspettativa

2. di dare atto che le suddette indennità devono intendersi effettive relativamente al Sindaco sin dalla data del 08 maggio 2012 e relativamente al Vice Sindaco e agli Assessori sin dalla data del 17 maggio 2012;

3. di corrispondere al Sindaco in carica, a fine mandato, una somma pari ad una indennità mensile spettante per 12 mesi di mandato, proporzionalmente ridotta per periodi inferiori all'anno;

6. di demandare al Responsabile del Servizio Personale tutti gli adempimenti conseguenti all'adozione della presente deliberazione;

7. di dare atto che le somme così determinate al precedente punto 1 trovano copertura finanziaria ai capitoli di competenza del bilancio di previsione anno 2012 e seguenti.

Con successiva separata unanime votazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000 la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.